



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/01/2011

ADDI' 28/01/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 35

Oggetto:

"Prima attuazione delle linee - guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.



Per Copia Conforme

[Handwritten signature]



35 28 GEN. 2011 Oz

Oggetto: "Prima attuazione delle linee - guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Intesa 16 dicembre 2010 approvata in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1- quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40" (di seguito anche detta "Intesa 16 dicembre 2010")

RICHIAMATI tutti gli atti dell'Unione Europea, la normativa statale, gli Accordi tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome e tutti gli altri atti amministrativi indicati nella sopra citata Intesa 16 dicembre 2010;

VISTO in particolare il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la circolare Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 30 dicembre 2010, prot. nella quale si stabilisce che "il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) è fissato al 12 febbraio 2011"

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 525 del 10 luglio 2009 concernente: "Approvazione del "Sistema formativo regionale: Obbligo di istruzione, diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale, percorsi di istruzione e formazione professionale. - Indirizzi e linee guida per le Province in

35 28 GEN 2011 OR

materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2009/2010" - Assegnazione e ripartizione risorse";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 7 agosto 2010 Approvazione degli "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2010-2011" - Assegnazione e ripartizione di risorse;

PRESO ATTO che l'Intesa 16 dicembre 2010 prevede espressamente che:

- la prima attuazione delle linee guida sia definita con Accordo Territoriale tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali;
- gli istituti professionali di stato possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito sistema di "leFP") ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'Intesa 16 dicembre 2010 prevede, fra l'altro, che:

- ciascuna Regione stabilisce, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, i percorsi di leFP di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05 che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario;
- nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma Professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 sopra citato;
- l'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di leFP;
- gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di leFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010).

TENUTO CONTO, inoltre, che l'Intesa 16 dicembre 2010 prevede che le Regioni definiscano la propria tipologia di offerta sussidiaria nell'ambito delle due seguenti tipologie:

- tipologia A) offerta sussidiaria integrativa: in base alla quale gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati nell'allegato 1) all'Intesa in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- tipologia B) offerta sussidiaria complementare: in base alla quale gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di leFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, ove gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale.

CONSIDERATO NECESSARIO:



35 28 GEN. 2011 *Pr*

La Presidente della Regione o suo delegato provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'allegato schema.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.sirio.regione.lazio.it.



IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 31 GEN. 2011

Si attesta che la presente copia conforme

all'originale è composta da n. CINQUE
facciate. F. CINQUE DI ALLEGATO
Il Segretario della Giunta Regionale
(Dot. Paolo Iaconis)



GIUGNO

SCHEMA DI ACCORDO



ALLEG. alla DELIB. N. ³⁵ ~~2011~~
28 GEN 2011
DEL _____

OGGETTO: PRIMA ATTUAZIONE DELLE LINEE - GUIDA PER REALIZZARE ORGANICI RACCORDI TRA I PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1- QUINQUIES DELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40 E DELL'ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 16 DICEMBRE 2010

Tra

la Regione Lazio - Rappresentata dalla Presidente o suo delegato - con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, Codice Fiscale: 80143490581, di seguito indicata brevemente Regione;

e

l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con sede domicilio fiscale in Roma, Via L. Planciani, n. 32, Codice Fiscale: 97248840585, di seguito indicato brevemente U.S.R., rappresentato per la sottoscrizione del presente atto dal Direttore generale del predetto Ufficio;

premessi che:

- come previsto dal Capo VII (prima attuazione) delle linee - guida di cui all'intesa in sede di Conferenza Unificata, atto n. 129/CU del 16 dicembre 2010, (di seguito anche definita "Linee guida") la prima attuazione delle richiamate linee guida si realizza nell'ambito di accordi tra le singole regioni e i competenti Uffici scolastici regionali;
- i predetti accordi indicano le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale, con riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al Capo IV delle richiamate linee guida, nonché l'utilizzazione delle risorse disponibili nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la Regione, fatta salva l'offerta dei percorsi triennali degli enti di formazione accreditati, in particolare, valuta positivamente la possibilità di differenziare e, al contempo, potenziare l'offerta formativa diretta al conseguimento di una qualifica professionale, così come definita dall'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 e relativo decreto interministeriale 15 giugno 2010;
- l'USR, attraverso il regime dell'offerta sussidiaria, di cui al Capo II, delle più volte richiamate linee guida, ritiene possibile condividere le valutazioni della Regione;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. *Finalità*

1.1 In adesione a quanto previsto dal Capo I delle linee guida in argomento, il presente accordo è diretto a realizzare il raccordo tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), e, tra l'altro, è finalizzato a:

- a. sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta;
 - b. prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli studenti;
 - c. facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;
- garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse.

2

1.2 Il raccordo si realizza lungo l'intero quinquennio del secondo ciclo e riguarda l'offerta sussidiaria degli istituti professionali e le misure di accompagnamento.

2. *Offerta sussidiaria*

2.1 L'offerta sussidiaria è realizzata all'interno dei limiti di seguito riportati:

- la Regione nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce i percorsi di IeFP, di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs n. 226/05, che gli Istituti Professionali possono erogare in regime di sussidiarietà a norma dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2005 ai fini di assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione professionale;
- gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010);
- nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010;
- gli Istituti Professionali svolgono un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell'offerta delle istituzioni formative del sistema di IeFP di cui al Capo III del D.lgs n. 226/2005.



3. Tipologia dell'offerta sussidiaria

3.1 In sede di prima applicazione trova realizzazione l'offerta sussidiaria integrativa così come definita al punto 2.2, Capo II, Tipologia A - delle richiamate linee guida e precisamente: gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati nella tabella 3) allegata alle predette linee guida.

3.2 A tal fine, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, i competenti Consigli di classe organizzano i curricula, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in materia di valutazione degli alunni.

3.3 La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte degli Istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4, della legge 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere implementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi leFP.



4. Misure di accompagnamento

4.1 Le parti firmatarie del presente Accordo, si danno reciprocamente atto che le misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sono definite al Capo IV delle linee guida di cui trattasi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale e statale.

4.2 Nelle more della definizione delle corrispondenze e delle modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi del sistema di istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di leFP ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.lgs 226/05, la Regione favorisce e promuove interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i percorsi degli Istituti di istruzione professionale e quelli di leFP, facilitando i reciproci passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 28 ottobre 2004, nel rispetto delle norme vigenti in materia di istruzione.



5. Aspetti finanziari

5.1 Per quanto rileva in questa sede, non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi ad eccezione di quelli relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica, a carico della Regione.

6. Monitoraggio e valutazione

6.1 Oltre a quanto previsto in materia di monitoraggio e valutazione dal Capo VI delle citate linee guida, le parti partecipano con propri rappresentanti ai Tavoli tecnici istituiti a livello regionale e provinciale finalizzati a rendere sempre più conformi e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, in conformità agli standard formativi minimi di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, atto 36/CSR del 29 aprile 2010, i percorsi di leFP.

7. Norme varie

7.1 Ai fini della programmazione regionale dell'offerta formativa entro il 15 ottobre di ciascun anno gli Istituti professionali, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V comunicano alla Provincia e alla Regione l'offerta di percorsi di qualifica programmati per l'anno scolastico successivo.

7.2 Per l'anno scolastico 2011/2012, la comunicazione di cui sopra è trasmessa entro 15 giorni dal termine ultimo previsto per le iscrizioni dalla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010, unitamente all'elenco nominativo degli studenti iscritti per ciascuna qualifica che si intende attivare, corrispondente ai diplomi di qualifica triennale, come da Tabella 3 allegata alle linee guida.

7.3 Con la medesima modalità sono comunicati gli studenti frequentanti ad inizio anno, distinti per genere, e gli studenti promossi all'annualità successiva.

7.4 Le modalità di accertamento della Qualifica professionale saranno disciplinate dalla Regione Lazio nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 226/2005.

019

8. Durata

L'accordo esplica i propri effetti fino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.L.vo n. 226/05 da parte della Regione Lazio nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di leFP.

9. Variazioni

9.1 L'accordo può essere modificato mediante richiesta scritta della parte che ne abbia interesse controfirmata per accettazione dall'altra parte contraente.



Roma, _____

LA PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

